

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) il 22 gennaio 2018 — Meca Srl / Comune di Napoli

(Causa C-41/18)

(2018/C 142/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Parti nella causa principale

Ricorrente: Meca Srl

Resistente: Comune di Napoli

Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ed i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità e la effettività, di cui alla direttiva 2014/24/UE⁽¹⁾, nonché la disposizione di cui all'art. 57 comma 4 lettere c) e g) di detta direttiva, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dall'art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale la contestazione in giudizio di significative carenze evidenziate nell'esecuzione di un pregresso appalto, che hanno condotto alla risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto, preclude ogni valutazione alla stazione appaltante circa l'affidabilità del concorrente, sino alla definitiva statuizione del giudizio civile, e senza che la ditta abbia dimostrato la adozione delle misure di self cleaning volte a porre rimedio alle violazioni e ad evitare la loro reiterazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 24 gennaio 2018 — Cobra Servicios Auxiliares S.A. / FOGASA, Jesús Valiño López e Incatema, S.L.

(Causa C-44/18)

(2018/C 142/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Appellante: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Appellati: FOGASA, Jesús Valiño López e Incatema, S.L.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, in virtù di una medesima fattispecie (l'estinzione del subappalto in ambito privatistico (c.d. contrata) fra l'impresa subappaltante e un'impresa terza per volontà di quest'ultima), prevede un'indennità minore per la cessazione di un contratto a tempo determinato per la realizzazione di un'opera o di un servizio collegato alla durata del subappalto di cui trattasi rispetto alla cessazione dei contratti a tempo indeterminato di lavoratori comparabili per licenziamento collettivo giustificato da cause legate alla produzione dell'impresa derivanti dalla fine del citato subappalto.

- 2) In caso di risposta positiva, se la disparità di trattamento quanto all'indennità, stante la cessazione del contratto giustificata da un identico contesto fattuale seppur in forza di una diversa causa giuridica, fra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili debba essere considerata una delle discriminazioni vietate dall'articolo 21 della Carta, giacché risulta contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui agli articoli 20 e 21 della Carta, i quali formano parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 gennaio 2018 —
Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
Regione Veneto**

(Causa C-46/18)

(2018/C 142/38)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti in appello: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, S.s. Franco e Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin

Resistenti in appello: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l'art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽¹⁾ comporti, quale conseguenza, l'insussistenza dell'obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento.
- 2) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell'affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l'affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell'Unione europea.
- 3) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l'art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 ⁽²⁾ e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell'Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).